

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1858 del 13/04/2023
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "FIVES OTO Spa" (Stab.n.1) - Boretto.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1909 del 13/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno tredici APRILE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.20282/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "FIVES OTO Spa" (Stab.n.1) - Boretto.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**FIVES OTO Spa**", avente sede legale in comune di **Boretto – Via D. Marchesi n.4** – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in comune di **Boretto – Via D. Marchesi n.4** – Provincia di Reggio Emilia, identificato come Stabilimento 1, concernente l'attività di assemblaggio di macchine per lavorazione lamiere e tubi metallici, acquisita agli atti di Arpae al PG/111688 del 16/07/2021, e la successiva documentazione integrativa acquisita al PG/189489 del 09/12/2021; l'istanza è stata presentata per diverso recapito rispetto a quanto autorizzato in specifico per lo scarico S2 dell'edificio posto a sud nell'insediamento aziendale, denominato Stabilimento 1;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica non sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Considerato che lo scarico, proveniente dal fabbricato posto a sud nel sito aziendale, denominato Stabilimento 1, nella domanda AUA presentata dalla Ditta, ed identificato in planimetria come scarico S2 recapitante in pubblica fognatura, è composto da reflui di natura domestica, scarichi di servizi igienici e sala mensa, a cui confluiscono acque dei pluviali delle coperture e le acque meteoriche delle aree cortilive;

Considerato altresì che nelle aree cortilive esterne dello stabilimento non vengono svolte attività sporcanti e pertanto le acque meteoriche ricadenti sul piazzale non sono oggetto di autorizzazione, come indicato dalla Ditta nella documentazione registrata al protocollo PG/189489 del 09/12/2021;

Preso atto inoltre che i reflui prodotti nel ciclo produttivo aziendale, generati dal lavaggio dei pezzi, non sono inviati a scarico ma sono gestiti come rifiuto e conferiti a ditte autorizzate;

Richiamato che, a seguito di avvio del procedimento da parte della Scrivente Arpae, e relativa richiesta di pareri ad IRETI relativamente al recapito richiesto nella domanda, in pubblica fognatura, a cui il Gestore IRETI, con propria nota del 20/10/2021 recante protocollo RT020910-2021-P, riferisce che relativamente al recapito S2 in pubblica fognatura trattasi di un tronco fognario non gestito da IRETI e pertanto non procede ad espressione di parere in merito;

Preso atto che relativamente agli scarichi provenienti dalla palazzina uffici e servizi, posti a nord nello Stabilimento 1, che sono separati dall'edificio posto a sud nel medesimo Stabilimento 1, essi recapitano nella pubblica fognatura gestita da IRETI, confluendo al depuratore denominato "DI BORETTO NUOVO" e trattandosi di reflui domestici non necessitano di autorizzazione espressa, come indicato da IRETI nel sopracitato parere recante protocollo Arpae n. PG/161734 del 20/10/2021;

Richiamato inoltre che relativamente allo scarico S2, a seguito della risposta di IRETI, è stato chiesto da Arpae chiarimento al Comune di Boretto, con nota registrata al protocollo PG/187508 del 06/12/2021, alla quale il Comune di Boretto ha risposto con nota acquisita al protocollo PG/201124 del 31/12/2021, precisando che:

- il tronco fognario esistente ove recapita lo scarico S2 rientra quale pubblica fognatura di titolarità del Comune di Boretto
- il Comune di Boretto ha sottoscritto una convenzione n.rep.89350 del 25/05/2021 per la gestione di tale rete fognaria pubblica, passante all'interno del sito produttivo Fives Oto S.p.a. posto in via Marchesi n.4, in specifico posto nello Stabilimento 1 dell'insediamento produttivo aziendale
- che la Ditta Fives Oto S.p.a. ha installato negli anni 90 a valle della rete fognaria in questione un trattamento depurativo finale attualmente in funzione mediante periodiche verifiche e manutenzioni effettuate dalla ditta stessa, come indicato nella convenzione sopracitata;

Acquisito al PG/137017 del 22/08/2022 il nulla-osta allo scarico del Comune di Boretto, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e s.m.i., per il recapito nella sopracitata fognatura di titolarità comunale, dei reflui provenienti dallo "Stabilimento 1" (edificio sud dello "Stabilimento 1") della Ditta Fives Oto S.p.a. posto in Boretto Via Marchesi n. 4, nel rispetto della tabella D della DGR 1053/2003 per lo scarico finale dell'impianto di depurazione recapitante in corpo idrico superficiale;

Tenuto conto della relazione tecnica del servizio territoriale di Arpae – sede di Novellara – PG/47763 del 17/03/2023 in merito allo scarico finale dell'impianto di depurazione recapitante in corpo idrico superficiale;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i..

Vista la DGR 1053/2003 della Regione Emilia Romagna che prevede al punto 4.7 per gli scarichi in acque superficiali di acque reflue domestiche di insediamenti di consistenza >50 Abitanti Equivalenti il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla Tab. D allegata alla DGR 1053/2003;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"FIVES OTO Spa"** ubicato nel comune di **Boretto – Via D. Marchesi n.4**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura (S2) e scarico finale dell'impianto di depurazione recapitante in corpo idrico superficiale.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale n.prot.35127/80/2015 del 23/06/2015 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia, modificata successivamente con DET-AMB-2020-649 dell'11/02/2020;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti nell'allegato di seguito riportato e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura (S2) e scarico finale dell'impianto di depurazione recapitante in corpo idrico superficiale;**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**FIVES OTO Spa**" è autorizzata a svolgere nello stabilimento ubicato nel Comune di **Boretto – Via D. Marchesi n.4** - Provincia di Reggio Emilia l'attività di **assemblaggio di macchine per lavorazione lamiera e tubi metallici** e ad effettuare le seguenti modifiche non sostanziali:

- la sostituzione del catalizzatore attualmente in uso nella preparazione dei prodotti vernicianti (CATALIZZATORE ES1) con un nuovo catalizzatore (CATALIZZATORE ES3 PRO) che avrà un contenuto di COV inferiore pari a 49,98%;
- la realizzazione di una nuova calata in corrispondenza dell'impianto di aspirazione sul forno montaggio riduttori senza apportare alcuna variazione quali-quantitativa all'emissione relativa E5;
- la sostituzione del ventilatore dell'impianto di aspirazione relativo alla lavatrice (emissione E7) con conseguente riduzione della portata attualmente autorizzata;
- la diminuzione da 5 h/g a 2 h/g delle ore di funzionamento della cabina di verniciatura manuale emissione E6.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1-E2	CABINA DI VERNICIATURA	17000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale particellare	< 3	
E3	CENTRALE TERMICA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E4	SALDATURA	2500	Oltre il colmo del tetto	5	Materiale particellare	< 10	
E5	FORNO RIDUTTORI	MONTAGGIO 1500	Oltre il colmo del tetto	5	----	-----	Mns
E6	VERNICIATURA – RITOCCHI MANUALI	1500	Oltre il colmo del tetto	2	Materiale particellare	< 3	Mns
E7	LAVAGGIO ALCALINO DI PARTICOLARI METALLICI	1450	Oltre il colmo del tetto	2	Sostanze Alcaline (Come Na2O)	< 5	Mns

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E8	CALDAIA RISCALDAMENTO SPOGLIATOI E MENSA A GASOLIO DA 38,6 KW	520	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 20 < 200 < 200 < 100	(1)
E9	CALDAIA RISCALDAMENTO STABILIMENTO PRODUTTIVO A GASOLIO DA 769 KW	1400	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 20 < 200 < 200 < 100	(1)
E10	CALDAIA RISCALDAMENTO STABILIMENTO PRODUTTIVO (OFFICINA) A GASOLIO DA 693 KW	1200	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 20 < 200 < 200 < 100	(1)
E11-E12	CALDAIA RISCALDAMENTO STABILIMENTO PRODUTTIVO (OFFICINA) A GASOLIO DA 580 KW Cad.	1200 Cad.	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 20 < 200 < 200 < 100	(1)
E13	CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI A GASOLIO DA 115 KW	720	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 20 < 200 < 200 < 100	(1)
E14	CALDAIA RISCALDAMENTO SPOGLIATOIO A GASOLIO DA 41 KW	1200	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 20 < 200 < 200 < 100	(1)
E15-E16	CALDAIA RISCALDAMENTO STABILIMENTO PRODUTTIVO (OFFICINA) A GASOLIO DA 581 KW Cad.	1200 Cad.	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 20 < 200 < 200 < 100	(1)
E17-E18	CALDAIA RISCALDAMENTO STABILIMENTO PRODUTTIVO A GASOLIO DA 769 KW Cad.	1400 Cad.	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 20 < 200 < 200 < 100	(1)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E19	CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICIO TECNICO A GASOLIO DA 257,3 KW	1000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 20 < 200 < 200 < 100	(1)
E20	IDROPULITRICE A DIESEL DA 74 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					

(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. Per tale emissione la ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici avendo il singolo generatore di calore una potenzialità termica nominale inferiore a 3MW.

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particolare, degli ossidi di zolfo, degli ossidi di azoto, del monossido di carbonio e delle sostanze alcaline devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano.

3) Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in massa.

4) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti devono essere in rapporto diretto con le seguenti velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente e precisamente:

- applicazione manuale 0,4/0,6 m/s
- applicazione automatica 0,3/0,4 m/s.

5) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti pronti all'uso e diluenti é fissato in quantità minore o uguale a **37 Kg**.

6) I **consumi giornalieri o settimanali o mensili** dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di ARPAE territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

7) Non sono fissati i limiti di emissione per le sostanze organiche volatili per le emissioni E1-E2-E6 ed i controlli saranno effettuati sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto 6).

8) La Ditta è tenuta ad utilizzare combustibili con contenuto di zolfo uguale od inferiore allo 0,1%;

9) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1 - 2 - 4 - 6 - 7.

10) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

11) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

12) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

13) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

14) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della

diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

15) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

16) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

17) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

18) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/PG/111688 del 16/07/2021, e la successiva documentazione integrativa acquisita al PG/189489 del 09/12/2021.

19) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Allegato 2 – Scarico di acque reflue in pubblica fognatura (S2) e scarico finale dell’impianto di depurazione recapitante in corpo idrico superficiale.

La Ditta si occupa di assemblaggio di macchine per lavorazione lamiere e tubi metallici.

Il presente allegato riguarda le acque reflue, recapitanti al punto di scarico denominato S2, costituite da acque reflue di natura domestica, scarichi di servizi igienici e sala mensa, e le acque dei pluviali delle coperture e le acque meteoriche delle aree cortilive, provenienti dal fabbricato posto a sud nel sito aziendale, denominato Stabilimento 1, e adducente, previo trattamento con fosse biologiche, alla fognatura pubblica gestita dal Comune di Boretto, avente scarico in corpo idrico superficiale.

I sopradetti reflui adducono ad un impianto di trattamento costituito da:

- Dissabbiatore
- Disoleatore con filtro a coalescenza
- Filtro percolatore aerobico
- Impianto a fanghi attivi con sedimentazione e accumulo
- Pozzetto di ispezione/prelievo.

Lo scarico dell’impianto di depurazione recapita in corpo idrico superficiale, denominato Cavo Scaloppia Canale Derivatore.

Il numero di addetti fissi che operano nello Stabilimento 1 è di 153 addetti, pari a circa 75 Abitanti Equivalenti.

La Ditta dichiara che nelle aree cortilive esterne dello stabilimento non vengono svolte attività sporcanti e pertanto le acque meteoriche ricadenti sul piazzale di pertinenza aziendale non sono oggetto di autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005. Le acque meteoriche dei pluviali e dei piazzali sono convogliate, unitamente alle acque reflue domestiche, al tratto di fognatura pubblica gestita dal Comune di Boretto.

Gli scarichi delle acque reflue domestiche provenienti dalla palazzina uffici e servizi posti a nord nello Stabilimento 1, e separati dall’edificio posto a sud nel medesimo Stabilimento 1, recapitano nella pubblica fognatura gestita da IRETI, confluyente al depuratore denominato “Di Boretto Nuovo”.

La planimetria di riferimento è la “Tav. 2 Planimetria Stabilimento 1” datata 25/05/2021 e inviata insieme alla domanda di modifica di AUA.

Prescrizioni

1. Lo scarico terminale prima della immissione in acque superficiali deve essere conforme alla tab. D allegata alla DGR 1053/03. In particolare occorre che vengano rispettati i seguenti valori limite :
 - Solidi sospesi totali: < 80 mg/l;
 - BOD5 (come O2): < 40 mg/l;
 - COD (come O2): < 160 mg/l;
 - Azoto ammoniacale: < 25 mg/l.
 - Grassi e oli animali / vegetali < 20 mg/l
2. La Ditta deve effettuare un autocontrollo analitico annuale dello scarico S2 per la verifica dei limiti tabellari di cui al punto 1. Il campione deve essere di tipo medio composito prelevato nell'arco delle 3

ore. I relativi certificati analitici dovranno essere conservati per essere a disposizione degli agenti accertatori.

3. Il pozzetto di ispezione assunto per il controllo, a monte dello scarico in acque superficiali, dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
4. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente, e di oli minerali.
5. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
6. I rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione effettuate sull'impianto di trattamento dei reflui (fanghi di depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti e dovrà essere conservata la relativa documentazione.
7. Deve essere garantito il deflusso del refluo nel punto di scarico, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione/gestione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche, in quanto l'intervento che prevede:

- lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura (S2) e scarico finale dell'impianto di depurazione recapitante in corpo idrico superficiale;
- la sostituzione del catalizzatore attualmente in uso nella preparazione dei prodotti vernicianti;
- la realizzazione di una nuova calata in corrispondenza dell'impianto di aspirazione sul forno montaggio riduttori senza apportare alcuna variazione quali-quantitativa all'emissione relativa E5;
- la sostituzione del ventilatore dell'impianto di aspirazione relativo alla lavatrice (E7) con conseguente riduzione della portata attualmente autorizzata;
- la diminuzione da 5 h/g a 2 h/g delle ore di funzionamento della cabina di verniciatura manuale (E6) non determinerà variazioni significative della rumorosità prodotta, pertanto, fermo restando quanto riportato nel precedente studio di impatto acustico, redatto e firmato da tecnico competente in acustica ambientale, da cui risultava la completa totalità del rispetto dei limiti che insistono sull'area in esame, la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:
 - le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
 - l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
 - la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.